

Principio di proporzionalità dell'azione amministrativa

Data di pubblicazione: 09/03/2017

Com'è noto, la legge n. 241/1990, all'articolo 1, annovera fra i principi da cui è retta l'attività amministrativa anche i "principi dell'ordinamento comunitario"¹ tra i quali particolare importanza riveste il principio di proporzionalità. Tale principio trova applicazione, oltre che nell'attività amministrativa diretta all'emanazione di atti provvedimenti, anche nell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

A tal proposito, si segnala la **sentenza 20 febbraio 2017, n. 746** con cui la **Quinta Sezione del Consiglio di Stato** ha ribadito che "*il principio di proporzionalità, di derivazione europea², impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi.*"

La pronuncia richiama quanto affermato anche dalla **Quarta Sezione** con **sentenza 22 maggio 2013 n.964** e, cioè, che "*la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.*"

In definitiva, come evidenziato dalla **Quinta Sezione** con **sentenza 21 gennaio 2015 n. 284**, il principio di proporzionalità va riferito al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto. Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): da ciò deriva che l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.

¹ **Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa**

"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.[...]"

² La Corte di giustiziaUE ha affermato che a tale principio spetta rango costituzionale, quale principio generale finalizzato a limitare le misure comunitarie restrittive, comprese quelle adottate dal legislatore (v. C. giust., 17.12.1970, in C-11/70; C. giust., 24.10.1973, in C-5/73).

Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. **Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; 18 agosto 2009 n. 4958; 2 ottobre 2007, n. 5074**).